Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Martedì, 13 marzo 1934 - Anno XII — Numero 61

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno spediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1934

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 21 novembre 1933-XII ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Schirò Nicolò fu Nicolò.

(5945)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 febbraio 1934, **n. 331.**
Stato giuridico della gente dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
DELLA GENTE DELL'ARIA.

CAPO I.
Delle categorie della gente dell'aria.

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale:
La prima comprende:
a) il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromibili da turismo;
b) il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
La seconda comprende:
a) il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche;
b) i capiscalo;
c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle linee civili, di campi scuola e di collaudo.

Art. 2.

Il personale di comando e di pilotaggio è inscritto in apposito albo.
La gente dell'aria di prima categoria, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 1, munita di autorizzazione al volo è inscritta in apposite matricole.
La gente dell'aria di seconda categoria, di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 1, è inscritta separatamente in appositi registri.
Le norme per la compilazione dell'albo, delle matricole e dei registri, di cui ai precedenti comma, sono stabilite con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo articolo 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacità fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento.
Per gli addetti ai servizi complementari di bordo, minori degli anni 18, è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Il regolamento conterrà altresì le norme relative ai casi di diniego delle inscrizioni e quelle per la cancellazione degli inscritti.

Art. 4.

Tutti gli atti e documenti occorrenti per l'iscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa, ad eccezione dei brevetti e delle licenze, riguardanti il personale aeronautico avente grado direttivo da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica può consentire l'inscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri di persone che, pur essendo di nazionalità italiana, non siano cittadini italiani.

Art. 6.

Nessuno può esercitare una professione propria della gente dell'aria se non è munito del brevetto e della relativa licenza ed autorizzazione al volo, rilasciati dalla competente autorità aeronautica nonchè dal certificato comprovante l'inscrizione nell'albo delle matricole e nei registri prescritti per la categoria alla quale appartenga.

Art. 7.

Gli stranieri non possono essere ammessi ad esercitare le professioni della gente dell'aria di prima categoria e quella di cui alla lettera *b*) della seconda categoria, salvo che nei casi ed alle condizioni previste da convenzioni internazionali o per speciale autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Capo II.

Dei gradi aeronautici.

Art. 8.

I gradi del personale aeronautico sono i seguenti:

1° comandante superiore;
2° comandante;
3° ufficiale di rotta di 1ª classe;
4° ufficiale di rotta di 2ª classe;
5° pilota;
6° radiotelegrafista;
7° primo motorista di volo;
8° secondo motorista di volo;
9° aggiunto radiotelegrafista.

Sono anche compresi nel personale di comando e di pilotaggio i collaudatori di aeromobili ed i piloti istruttori.

La precedente classifica non obbliga l'armatore a includere nell'equipaggio di ogni apparecchio tante persone quante sono le qualifiche ivi previste.

Art. 9.

I requisiti per conseguire i gradi di cui all'articolo precedente sono:

1° per il comandante superiore: età non inferiore a 25 anni; brevetto e licenza di 3° grado per piloti di velivolo e di prima classe per i piloti di dirigibile; brevetto di ufficiale di rotta di prima classe; aver compiuto almeno 250.000 chilometri di volo come pilota comandante su una linea aerea regolare ed almeno un anno di servizio in tale qualità, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

2° per comandante: età non inferiore a 23 anni, brevetto e licenza di terzo grado per piloti di velivolo e di prima classe per piloti di dirigibile; brevetto di ufficiali di rotta; aver compiuto almeno 120.000 chilometri di volo su una linea aerea regolare come pilota, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

3° per ufficiali di rotta di prima e seconda classe: età 21 anni, brevetto e licenza di ufficiali di rotta di prima e rispettivamente di seconda classe;

4° per pilota: età 21 anni; brevetto e licenza di pilota di 3° grado per piloti di velivolo e di seconda classe per piloti di dirigibile;

5° per radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di prima classe;

6° per primo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile; aver compiuto 25.000 chilometri di volo su linea aerea regolare;

7° per secondo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile;

8° per aggiunto radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di seconda classe.

Il personale di cui sopra è cenno, dovrà inoltre essere provvisto dei titoli di studio determinati dal regolamento.

Art. 10.

Con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le corporazioni, potranno comprendersi nel personale di comando e di pilotaggio anche altre categorie specialisti, ove lo sviluppo dei servizi aeronautici e il progresso della scienza e della tecnica lo rendano necessario.

Art. 11.

Per conseguire uno dei gradi di cui all'articolo 8 occorre prestare giuramento secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono dispensati dall'obbligo del giuramento coloro che conseguono il grado in applicazione del precedente articolo.

Art. 12.

Il collaudatore di aeromobili deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e della licenza di seconda classe per il collaudo dei velivoli e del brevetto di prima classe e della relativa licenza per il collaudo dei dirigibili.

Art. 13.

Il pilota istruttore deve possedere i requisiti prescritti per il pilota al n. 4 dell'articolo 9 e deve avere inoltre compiuto almeno 100 ore di volo dopo aver conseguito il brevetto.

Capo III.

Del personale non navigante.

Art. 14.

Il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche deve possedere i requisiti stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

Il caposcalo è la persona che l'armatore prepone alla direzione dei propri servizi negli aeroporti.

In tale qualità:

a) cura la compilazione e la tenuta dei registri e documenti, compresi quelli di bordo che devono essere compilati a terra;

b) ha facoltà di sospendere la partenza dell'aeromobile, comunicando la relativa disposizione scritta al comandante dell'aeromobile.

Art. 16.

Il caposcalo deve aver esercitato le funzioni di pilota civile con brevetto di 3° grado almeno per due anni. Deve inoltre essere fornito della licenza di maturità di scuola media superiore o di un titolo equipollente. Sono dispensati dal titolo di studio gli ufficiali piloti effettivi in congedo della Regia aeronautica.

TITOLO II.
DELL'EQUIPAGGIO.

CAPO I.
Del comandante.

Art. 17.

Il comandante è capo dell'equipaggio ed ha autorità su tutte le persone comunque imbarcate. A lui spetta il comando dell'aeromobile per tutto ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica. Inoltre esercita, durante il viaggio, le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti. Ogni clausola contraria è nulla.

Il comandante è anche consegnatario dell'aeromobile e rappresenta gli interessi dell'aeromobile e del carico.

Art. 18.

Nei luoghi ove non esiste una rappresentanza dell'armatore, nota ai terzi, il comandante, anche senza mandato speciale, può:

a) fare gli acquisti necessari per effettuare il viaggio intrapreso;
b) fare le riparazioni necessarie all'aeromobile;
c) prendere tutti i provvedimenti e fare tutte le spese necessarie per la salvezza del carico;
d) prendere a prestito il denaro occorrente per far fronte alle esigenze di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*;
e) arruolare e congedare l'equipaggio in corso di viaggio.

Art. 19.

Il comandante non può vendere nè gravare di ipoteca o di altri diritti reali l'aeromobile, senza mandato speciale.

Art. 20.

Il comandante, prima della partenza, deve assicurarsi dello stato di efficienza dell'aeromobile e delle condizioni atmosferiche di navigabilità.

CAPO II.
Della composizione dell'equipaggio.

Art. 21.

L'equipaggio è costituito da tutte le persone imbarcate per il servizio in volo dell'aeromobile, compreso il comandante.

Art. 22.

Gli aeromobili devono essere comandati dalle persone a ciò espressamente abilitate, a termini della presente legge e del regolamento per la navigazione aerea.

Art. 23.

La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile è la seguente:

a) comandante superiore;
b) comandante;
c) ufficiale di rotta di 1ª classe;
d) ufficiale di rotta di 2ª classe;
e) pilota;
f) radiotelegrafista;
g) primo motorista;
h) secondo motorista;
i) aiuto radiotelegrafista;
l) avieri.

Art. 24.

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando è assunto di diritto secondo l'ordine gerarchico stabilito nel precedente articolo, e ciò sino al primo approdo, ove, in mancanza di disposizioni dell'armatore, l'autorità aeronautica o consolare adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 25.

La composizione dell'equipaggio, in relazione alle caratteristiche ed al percorso dell'aeromobile, nonchè alla specie di traffico al quale esso è adibito, è stabilita dal regolamento.

Art. 26.

Le persone dell'equipaggio che debbono soddisfare agli obblighi di leva non possono essere sbarcate per risoluzione di contratto in Paese estero.

CAPO III.
Dell'arruolamento.

Art. 27.

Le norme relative agli uffici di collocamento e le modalità per l'arruolamento individuale della gente dell'aria sulla base degli albi, della matricola e dei registri sono stabilite dal regolamento.

Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorità consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato sia straniero. Detto personale deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali, o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolamento.

Art. 28.

Nei contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico saranno osservate le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè le successive disposizioni emanate o che saranno emanate in materia. In aggiunta però alle condizioni di lavoro che per l'articolo 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, devono essere contenute nei contratti collettivi di lavoro, i contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico devono contenere norme precise sulla assicurazione contro gli infortuni, sulla previdenza a favore del lavoratore, sulla indennità di trasferta in territorio nazionale e all'estero e sulle indennità spettanti in caso di perdita del corredo.

Art. 29.

Quando l'aeromobile faccia scalo in località colpite da malattia infettiva a carattere diffusivo, il comandante è tenuto ad applicare i provvedimenti profilattici a tutela della salute dell'equipaggio.

Art. 30.

Le persone dell'equipaggio non sono tenute a prestar servizio diverso da quello per cui sono state arruolate, salvo casi di necessità, il cui apprezzamento è lasciato al prudente criterio del comandante.

Art. 31.

Il comandante e le altre persone dell'equipaggio non possono sotto alcun pretesto caricare sull'aeromobile merci per loro conto senza il consenso dell'armatore o del suo rappresentante.

La persona dell'equipaggio che contravvenga a detto divieto è tenuta a pagare il nolo nella misura del doppio di quello fissato per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Art. 32.

Il contratto individuale di arruolamento a tempo determinato che scade in corso di viaggio, si intende prorogato finchè l'aeromobile non sia ritornato nella località di partenza.

L'armatore ha, peraltro, la facoltà di sbarcare l'arruolato in uno scalo intermedio, purchè assuma a proprio carico tutte le spese per il di lui ritorno alla località di partenza. Anche in tal caso il contratto si intende prorogato fino al giorno di arrivo alla località di partenza stessa.

Art. 33.

In mancanza di più favorevoli disposizioni dei contratti collettivi, l'arruolato che contrae malattie o che è ferito durante il tempo dell'arruolamento, continua a percepire la retribuzione ed ha diritto alle cure necessarie a spese dell'armatore per tutto il tempo della cura, ma non oltre i 120 giorni.

Se un componente il personale suddetto ammala o è ferito all'estero, l'armatore deve depositare presso l'autorità consolare la somma necessaria per la sua cura ed il ritorno in patria.

Nella località dove non esiste autorità consolare, l'armatore deve far ricoverare l'arruolato ammalato o ferito in un ospedale od altro luogo di cura, depositando la somma sopra indicata.

Restano ferme le norme previste nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

Art. 34.

I componenti l'equipaggio di un aeromobile fatto prigioniero senza loro colpa, anche se la cattura avvenga mentre essi si siano allontanati dall'aeromobile per motivi di servizio, conservano il loro diritto a termine del contratto di arruolamento e, in difetto, per la durata di un anno.

Art. 35.

Le retribuzioni del personale non possono essere cedute nè sequestrate se non per un quinto del loro ammontare e soltanto per causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'armatore.

Art. 36.

Le persone dell'equipaggio, in caso di sinistro dell'aeromobile, hanno l'obbligo di prestare l'opera loro, ove ne siano richieste per i possibili recuperi. In tal caso hanno diritto ad una rimunerazione supplementare, il cui ammontare sarà determinato, in caso di dissenso, dalla competente giurisdizione delle controversie individuali del lavoro, in relazione alle fatiche ed ai rischi corsi durante le operazioni di ricupero.

Art. 37.

Oltre alle cose che non sono soggette nè a sequestro nè a pignoramento, a termine del Codice di procedura civile e delle leggi speciali, non possono essere sequestrati nè pignorati per qualsiasi titolo:

a) gli indumenti della gente dell'aria navigante, necessari per i servizi di bordo;

b) gli istrumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente dell'aria navigante destinati all'esercizio della professione;

c) le somme dovute agli arruolati per spese di cura e per quelle di ritorno al luogo di arruolamento.

Art. 38.

Le disposizioni del presente titolo non possono essere derogate, a meno che la deroga non sia espressamente consentita dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 39.

Il Governo del Re ha la facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione della presente legge nonchè per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 332.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per la estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, che stabilisce l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Contro le deliberazioni della Commissione l'interessato ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un Comitato presieduto dal direttore generale del commercio, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto, e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane e di un rappresentante effettivo o supplente di ciascuna delle

Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio ».

Il terzo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione generale fascista dell'industria e della Confederazione nazionale fascista del commercio in seno alla Commissione e ai Comitato dei ricorsi, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sono nominati, su designazione delle Confederazioni stesse, dal Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto dei produttori, industriali e commercianti di vini, che praticano l'esportazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 333.

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria;

b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato;

c) a raccògliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 334.

Proroga di un anno della convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento;

Visto il R. decreto n. 3207 del 13 dicembre 1923, col quale fu approvata la convenzione del 9 dicembre 1923 con la Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un anno la convenzione del 9 dicembre 1923 con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso atto in data 31 dicembre 1933-XII col quale viene prorogata di un anno la convenzione del 9 dicembre 1923 approvata con R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3207, con la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la riparazione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo, sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio del bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 23. — MANCINI.

Convenzione.

L'anno 1933, il giorno 31 del mese di dicembre, fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonchè l'Azienda per i servizi telefonici, rappresentata dal direttore generale, ammiraglio gr. cordone prof. ing. Giuseppe Pession, e la

Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore sig. ing. Maurizio Lustig, con residenza in via Emilia, 86;

Premesso

Che la convenzione stipulata fra il cessato Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società italiana Pirelli in data 9 dicembre 1923, approvata con R. decreto n. 3207 del 13 dicembre 1923, e registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1924, Atti del Governo, registro 221, foglio 204, col diritto fisso di una lira, viene a scadere il 31 dicembre 1933-XII;

Che vi sono state trattative fra le parti per la rinnovazione di detta convenzione, ma che non si è potuto finora giungere ad un accordo, e, date le difficoltà di vario genere da sormontare, non risulta possibile stipulare la nuova convenzione prima del termine anzidetto;

Che, per altro, l'attuale incertezza di alcuni elementi economici consiglia di rimandare di qualche tempo la stipulazione di un nuovo contratto di lunga durata e di prorogare puramente e semplicemente di un anno la convenzione che sta per scadere;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 9 dicembre 1923 per la posa e riparazione dei cavi sottomarini di proprietà delle predette Aziende delle poste e dei telegrafi e dei servizi telefonici viene prorogata per un anno e cioè per tutto il 1934.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di dieci lire, mentre è sin d'ora impegnativo per la Società Pirelli, non lo diverrà per l'Amministrazione se non dopo l'approvazione definitiva.

Per la Società italiana Pirelli:
MAURIZIO LUSTIG.

Per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:
Il direttore generale:
G. PESSION.

Visto, l'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 335.

Autorizzazione ai comuni di Rota Imagna, Pretoro, Saludecio, Verghereto, Apiro, Lesignano dei Bagni, Torricella Peligna, Baschi, a delegare la sovrimposta in eccedenza al terzo limite, per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che la Commissione centrale per la finanza locale, nell'esame dei bilanci del 1932 e 1933 ha accertato per i comuni di Rota Imagna (Bergamo), Pretoro (Chieti), Saludecio (Forlì), Verghereto (Forlì), Apiro (Macerata), Lesignano dei Bagni (Parma), Torricella Peligna (Chieti) e Baschi (Terni), la esistenza di passività arretrate certe e scadute al 31 dicembre 1932 al cui pagamento i Comuni stessi non hanno la possibilità di far fronte neppure con l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti, perchè non si trovano in grado di dare la garanzia prescritta per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento dei mutui stessi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dare modo ai suindicati Comuni di fornire la predetta garanzia per l'assunzione dei mutui destinati ad eliminare dette passività;

Vista la deliberazione in data 2 gennaio 1934-XII della Commissione centrale della finanza locale, la quale ha accertato per detti Comuni la necessità di contrarre i mutui richiesti per la estinzione delle passività arretrate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a ciascuno dei seguenti Comuni un mutuo estinguibile in 35 anni per l'ammontare e con le garanzie qui appresso indicate per ognuno di essi:

1° Comune di Rota Imagna (Bergamo), mutuo di lire 220.000.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 13.161,60 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

2° Comune di Pretoro (Chieti), mutuo di L. 246.215.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 14.730 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

3° Comune di Saludecio (Forlì), mutuo di L. 600.000.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 14.030,30 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

4° Comune di Verghereto (Forlì), mutuo di L. 880.000.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 22.646,40 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

5° Comune di Apiro (Macerata), mutuo di L. 983.000.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 26.408,40 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

6° Comune di Lesignano dei Bagni (Parma), mutuo di L. 500.000.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 1112,70 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

7° Comune di Torricella Peligna (Chieti), mutuo di L. 529.003.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 20.244,90 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

8° Comune di Baschi (Terni), mutuo di L. 1.727.107.

A garanzia dell'ammortamento del suddetto mutuo il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 71.380,35 oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. 336.

Autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia, Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che la Commissione centrale per la finanza locale, nell'esame dei bilanci del 1932 e 1933 ha accertato per i comuni di Gasperina (Catanzaro), Lusevera (Udine), Resia (Udine) e Guardiagrele (Chieti) la esistenza di passività arretrate certe e scadute al 31 dicembre 1932 al cui pagamento i Comuni stessi non hanno la possibilità di far fronte neppure con l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti, perchè non si trovano in grado di dare la garanzia prescritta per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento dei mutui stessi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dar modo ai suindicati Comuni di fornire la predetta garanzia per l'assunzione dei mutui destinati ad eliminare dette passività;

Vista la deliberazione in data 29 gennaio 1934 della Commissione centrale della finanza locale la quale ha accertato per detti Comuni la necessità di contrarre i mutui richiesti per la estinzione delle dette passività arretrate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a ciascuno dei seguenti Comuni un mutuo estinguibile in 35 anni per l'ammontare e con le garanzie qui appresso indicate per ognuno di essi:

1° Comune di Gasperina (Catanzaro), mutuo di L. 87.547.

A garanzia del pagamento del mutuo stesso il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sul provento delle imposte di famiglia, sul valore locativo, bestiame, industrie, arti e professioni e patente per la somma di L. 4884,40, oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

2° Comune di Lusevera (Udine), mutuo di L. 734.176.

A garanzia del pagamento del mutuo stesso il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 14.986 e sul provento delle imposte di famiglia, sul valore locativo, bestiame, industrie, arti e professioni e patente per la somma di L. 11.086,40, oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

3° Comune di Resia (Udine), mutuo di L. 725.811.

A garanzia del pagamento del mutuo stesso il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 17.337 e sul provento delle imposte di famiglia, sul valore locativo, bestiame, industrie, arti e professioni e patente per la somma di L. 12.286, oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

4° Comune di Guardiagrele (Chieti), mutuo di lire 2.300.000.

A garanzia del pagamento del mutuo stesso il Comune è autorizzato a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta per la somma di L. 29.455 e sul provento delle imposte di famiglia, sul valore locativo, bestiame, industrie, arti e professioni e patente per la somma di L. 32.459,30, oltre alla delegazione sul provento delle imposte di consumo.

Ferma rimanendo l'autorizzazione per la Cassa depositi e prestiti ad accettare delegazioni sulle imposte di consumo ai sensi delle disposizioni vigenti, le delegazioni sulle altre imposte di cui sopra sono regolate come quelle sulle imposte di consumo.

Il Tesoro dello Stato concede alla Cassa depositi e prestiti la garanzia sussidiaria per il pagamento delle quote delegate sulle altre imposte di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti agli stanziamenti in bilancio che siano per occorrere.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decerti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. 337.

Istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di facilitare il collocamento della produzione serica delle campagne 1933-1934 e 1934-1935;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto

con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito a favore dei produttori di seta tratta, un premio in misura non superiore a lire 12 per ogni chilogramma di seta tratta prodotta nel Regno con bozzoli italiani, la quale risulti venduta e consegnata ad aziende nazionali esercenti la industria della torcitura o della tessitura, o spedita ad acquirenti esteri, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 15 giugno 1935.

Tale premio varierà in relazione all'andamento dei prezzi del mercato mondiale della seta, quale risulterà dalle qdotazioni delle borse di New York e Yokohama.

L'assegnazione e la liquidazione del premio ai produttori sono affidate all'Ente Nazionale Serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 2.

La seta da premiare ai sensi del precedente art. 1 dovrà rispondere ai requisiti qualitativi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno determinate le modalità e le condizioni per la concessione del premio nonchè le norme necessarie per assicurare la regolarità della erogazione del premio stesso.

Art. 3.

La misura del premio sarà stabilita mensilmente in rapporto alle varie qualità di seta, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e con riferimento alla media dei prezzi realizzati nel mese precedente ai termini del secondo comma dell'art. 1.

Nessun premio sarà dovuto qualora il prezzo mondiale delle sete risultante dalla media delle quotazioni delle borse sete di New York e Yokohama corrisponda a lire 48 per chilogramma di seta tratta titolo 13-15, posto negli stabilimenti di stagionatura di Milano.

Art. 4.

I produttori aspiranti al premio dovranno entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto denunciare all'Ente Nazionale Serico i quantitativi di seta tratta di cui sono in possesso nel Regno, depositandoli presso uno stabilimento di stagionatura ed assaggio delle sete.

Coloro che esercitano stabilimenti di filatura nel Regno, dovranno denunciare all'Ente Nazionale Serico entro lo stesso termine di cui al comma precedente i quantitativi di bozzoli italiani ed esteri di cui siano in possesso.

Gli stessi esercenti dovranno mensilmente denunciare all'Ente predetto i quantitativi di seta prodotti nel mese e per conto di chi, e gli eventuali acquisti di bozzoli.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo, o che forniscano dati non esatti, saranno puniti con l'ammenda fino a lire 5000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 5.

Il prezzo base per i bozzoli freschi del raccolto 1934 sarà stabilito per ogni Provincia entro il 31 maggio 1934, con riferimento ai prezzi del mercato delle sete ed al premio di cui al presente decreto, da Commissioni paritetiche composte da rappresentanti di produttori di bozzoli e di produttori di seta tratta, le quali funzioneranno presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa e saranno presiedute dal prefetto.

Per i bozzoli secchi, il prezzo base sarà stabilito mese per mese da Commissioni paritetiche funzionanti e presiedute come innanzi, composte da rappresentanti dei produttori e degli essiccatoi, cooperativi e non cooperativi, di bozzoli, e da rappresentanti dei produttori di seta tratta.

I prezzi stabiliti come sopra saranno di volta in volta comunicati dai prefetti al Ministero delle corporazioni, che provvederà alla loro ratifica di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

I fondi occorrenti per il pagamento del premio di cui al presente decreto saranno messi a disposizione dell'Ente Nazionale Serico con ordini di accreditamento da emettersi dal Ministro per le corporazioni, e per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente Nazionale Serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti, a norma delle disposizioni medesime.

Art. 7.

Per le spese da sostenersi dall'Ente Nazionale Serico per l'applicazione del presente decreto sarà aumentato di lire 200.000 lo stanziamento del capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni dell'esercizio in corso e di quello successivo.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 338.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 26 settembre 1934, n. 1237, concernente provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, numero 1237;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dischi-contrassegno comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sugli autoveicoli, sono distinti in sedici serie come segue:

Serie I. — Disco-contrassegno per automobili, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie II. — Disco-contrassegno per automobili, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa per quadrimestre;

Serie III. — Disco-contrassegno per rimorchi, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa fissa annuale;

Serie IV. — Disco-contrassegno per motocicli, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie V. — Disco-contrassegno per motocicli, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa per quadrimestre;

Serie VI. — Disco-contrassegno per « motocicli piccola cilindrata o potenza », costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa fissa annuale;

Serie VII. — Disco-contrassegno per autoscafi, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie VIII. — Disco-contrassegno per autoscafi, costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa per quadrimestre;

Serie IX. — Disco-contrassegno « Targa prova auto », costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie X. — Disco-contrassegno « Targa prova motocicli », costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie XI. — Disco-contrassegno per « Targa prova autoscafi », costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa annuale;

Serie XII. — Disco-contrassegno per « Tassa turistica estiva », costituente il distintivo esterno del pagamento della tassa per il periodo 15 giugno-15 ottobre;

Serie XIII. — Disco-contrassegno « E E » (gratuito), costituente il distintivo esterno d'esenzione per automobili in temporanea importazione e per quelli immatricolati nel Regno con targhe speciali « E E »;

Serie XIV. — Disco-contrassegno « C D » (Corpo diplomatico), costituente il distintivo esterno dell'esenzione spettante al Corpo diplomatico;

Serie XV. — Disco-contrassegno « S E » (Servizio esente) costituente il distintivo esterno del riconosciuto diritto alla esenzione;

Serie XVI. — Disco-contrassegno per autoveicoli nuovi di fabbrica (diritto fisso di L. 10), costituente il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento del diritto fisso.

Per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli temporaneamente importati e su quelli immatricolati con targhe speciali « E E », nonchè per l'esazione di ogni eventuale tassa supplementare, saranno usati speciali bollettari sforniti di disco-contrassegno predisposti secondo il modello stabilito dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art. 2.

Le caratteristiche dei dischi-contrassegno indicati nel precedente articolo, sono le seguenti:

SERIE I.

Disco contrassegno per automobili.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione annuale o a dodicesimi.

Diametro esterno: mm. 87.

Diametro interno: mm. 65.

Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):

Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».

Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.

È diviso orizzontalmente in 6 zone.

1ª Zona - A fondo ondulato con in centro lo stemma dello Stato, a sinistra la parola « mese », a destra « giorno » in caratteri a grisé.

2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.

3ª Zona - Porta la scritta indicante l'anno solare, in caratteri bianchi su fondo pieno.

4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.

5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisé le parole, e la L. piena.

6ª Zona - A fondo interamente bianco, con la scritta « L'Esattore » in caratteri piccoli.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con disegno geometrico continuo.

SERIE II.

Disco contrassegno per automobili.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione quadrimestrale.

Diametro esterno: mm. 87.

Diametro interno: mm. 65.

Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):

Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».

Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.

È diviso orizzontalmente in 6 zone.

1ª Zona - A fondo pieno con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi.

2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.

3ª Zona - A fondo ondulato, per l'indicazione del mese di scadenza del quadrimestre.

4ª Zona A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.

5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisé le parole, e la L. piena.
6ª Zona - A fondo completamente bianco, con la scritta « L'Esattore » in caratteri piccoli.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

Serie III.

Disco contrassegno per rimorchi.
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione annuale.
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone.
1ª Zona - A fondo ondulato con in centro lo stemma dello Stato, porta scritta a sinistra la parola « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé e in basso « Rimorchio » in carattere pieno.
2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - Porta la scritta indicante l'anno solare in colore su fondo bianco, che forma una riserva esagonale sul fondo pieno della 3ª zona.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « Tassa fissa L. » in caratteri pieni.
6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta in caratteri piccoli, e sulla parte superiore « L'Esattore », in quella inferiore è stampato in colore viola la figura di un rimorchio.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

Serie IV.

Disco contrassegno per motocicli.
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione annuale.
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone.
1ª Zona - A fondo ondulato, con in centro lo stemma dello Stato, porta scritta a sinistra la parola « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé e in basso « Motocicli » in carattere pieno.
2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - Porta la scritta indicante l'anno solare in colore su fondo bianco, che forma una riserva ellittica sul fondo pieno della 3ª zona.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisé le parole e la L. piena.
6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta, in caratteri piccoli e sulla parte superiore, la parola « L'Esattore », in quella inferiore è stampata in colore rosso la figura di un motociclo.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

Serie V.

Disco contrassegno per motocicli.
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione quadrimestrale.
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone.
1ª Zona - A fondo pieno con la scritta « 1934 » in caratteri bianchi.
2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato, per la indicazione del mese di scadenza del quadrimestre.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisé le parole e la L piena.
6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta in caratteri piccoli e sulla parte superiore « L'Esattore », in quella inferiore, stampata in colore rosso, la figura di un motociclo.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

Serie VI.

Disco contrassegno per « motocicli piccole cilindrate 175 cmc. ».
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione annuale.
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone.
1ª Zona - A fondo ondulato, con in centro lo stemma dello Stato, porta scritta a sinistra la parola « Mese », a destra

« Giorno » in caratteri a grisé e in basso « Motocicli » in carattere pieno.

2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.

3ª Zona - Porta la scritta indicante l'anno solare in colore su fondo bianco che forma una riserva ellittica sul fondo pieno. A sinistra e a destra di detta riserva, sul fondo colorato, spiccano due stelle bianche a 5 punte.

4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.

5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « Tassa fissa L. » in caratteri pieni.

6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta in caratteri piccoli e sulla parte superiore la parola « L'Esattore », in quella inferiore è stampato in colore rosso la figura di un motociclo.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE VII.

Disco contrassegno per autoscafi.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione annuale.

Diametro esterno: mm. 87.

Diametro interno: mm. 65.

Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):

Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».

Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.

È diviso orizzontalmente in 6 zone.

1ª Zona - A fondo ondulato con in centro lo stemma dello Stato, porta scritta a sinistra la parola « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé e in basso « autoscafi » in carattere pieno.

2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.

3ª Zona - Porta la scritta indicante l'anno solare in colore verde su fondo bianco circoscritto da una losanga. Il resto della 3ª Zona in colore pieno.

4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in carattere a grisé.

5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « Tassa fissa L. » in caratteri pieni.

6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta in caratteri piccoli e sulla parte superiore « L'Esattore », in quella inferiore è stampato in colore azzurro la figura di un autoscafo.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE VIII.

Dischi contrassegno per autoscafi.

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione quadrimestrale.

Diametro esterno: mm. 87.

Diametro interno: mm. 65.

Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):

Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».

Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.

È diviso orizzontalmente in 6 zone.

1ª Zona - A fondo pieno con la scritta « 1934 » in caratteri bianchi ».

2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.

3ª Zona - A fondo ondulato per l'indicazione del mese di scadenza del quadrimestre.

4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.

5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisé le parole e la L. piena.

6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta, in caratteri piccoli e sulla parte superiore « L'Esattore », in quella inferiore stampato in colore azzurro la figura di un autoscafo.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica. *Colore*: verde seta scuro. *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE IX.

Disco contrassegno per « Targhe prova auto ».

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione.

Diametro esterno: mm. 132.

Diametro interno: mm. 112.

Dicitura fascia (*compresa fra le due circonferenze*):

Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».

Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco:

Il disco è tagliato trasversalmente da una fascia in colore pieno recante scritto in bianco « Targa di prova per auto ». In basso a sinistra racchiuso in un esagono, sempre a colore pieno, si trova la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi sormontata dallo stemma del R.A.C.I.

Procedendo dall'alto verso il basso si trovano, nell'interno del disco, delle riserve ondulate delimitate da filetto colorato per le diciture e cioè:

DITTA.

N° Targa

Bollettario N° . . . . .

Bolletta N° . . . . .

Tassa pagata

L'Esattore.

tutte in caratteri pieni.

L'ultima zona del disco, tutta ondulata, porta le iscrizioni a grisé « Mese, giorno » poste a destra.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE X.

Disco contrassegno per « Targhe prova motocicli ».

Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione.

Diametro esterno: mm. 132.

Diametro interno: mm. 112.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco:
Il disco è tagliato trasversalmente da una fascia in colore pieno recante scritto in bianco « Targa di prova per motocicli ». In basso, a sinistra, racchiuso in un esagono, sempre a colore pieno, si trova la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi, sormontata dallo stemma del R.A.C.I.
Procedendo dall'alto verso il basso si trovano, nell'interno del disco, delle riserve ondulate delimitate da filetto colorato per le diciture e cioè:

DITTA.

N° Targa

Bollettario N° . . . . .
Bolletta N° . . . . .

Tassa pagata

L'Esattore.

tutte in caratteri pieni.
L'ultima zona del disco, tutta ondulata, porta le iscrizioni a grisé « Mese, giorno » poste a destra.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro con un disegno geometrico continuo.

SERIE XI.

Disco contrassegno per « Targhe prova per autoscafi ».
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione.
Diametro esterno: mm. 132.
Diametro interno: mm. 112.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.
Il disco è tagliato trasversalmente da una fascia in colore pieno recante scritto in bianco « Targa di prova per autoscafi ». In basso, a sinistra, racchiuso in un esagono, sempre a colore pieno, si trova la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi sormontata dallo stemma del R.A.C.I.
Procedendo dall'alto verso il basso si trovano, nell'interno del disco, delle riserve ondulate delimitate da filetto colorato per le diciture e cioè:

DITTA

N° Targa

Bollettario N° . . . . .
Bolletta N° . . . . .

Tassa pagata

L'Esattore.

tutte in caratteri pieni.
L'ultima zona del disco, tutta ondulata, porta le iscrizioni a grisé « Mese, giorno » poste a destra.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE XII.

Disco contrassegno « Tassa Turistica Estiva ».
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone:
1ª Zona - A fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi.
2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° Bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato, con la scritta « Tassa Turistica estiva » nella parte alta, e « 15 ottobre » nella parte bassa, con caratteri pieni.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisè.
5ª Zona - A fondo ondulato, con la scritta « L. Tassa pagata » in caratteri a grisè le parole e la L. piena.
6ª Zona - A fondo bianco, con la dicitura « L'Esattore » con caratteri piccoli.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE XIII.

Disco per contrassegno « E E » (gratuito).
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».

Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone:
1ª Zona - A fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi.
2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° Bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato, con le lettere « E E » in colore verde con caratteri pieni.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, con la scritta a sinistra « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé.
6ª Zona - A fondo bianco, con la dicitura « L'Esattore » con caratteri piccoli.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE XIV.

Disco contrassegno per « C D » (Corpo diplomatico).
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Ministero delle Finanze ».
Nella parte bassa « Direzione Generale delle Tasse sugli Affari ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone:
1ª Zona - A fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi.
2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° Bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato, con le lettere « C D » in colore verde con caratteri pieni.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, con le scritte a sinistra « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé.
6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta « L'Intendente » con caratteri piccoli.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE XV.

Disco contrassegno « S E » (Servizio esente).
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: *mm.* 65.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Ministero delle Finanze ».
Nella parte bassa « Direzione Generale delle Tasse sugli Affari ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone:
1ª Zona - A fondo pieno, con la scritta indicante l'anno solare in caratteri bianchi.
2ª Zona - A fondo ondulato, diviso in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° Bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato con le lettere « S E » in colore verde con caratteri pieni.
4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratetteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, con la scritta a sinistra « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé.
6ª Zona - A fondo bianco, con la dicitura « L'Intendente » con caratteri piccoli.
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

SERIE XVI.

Disco-contrassegno per « Autoveicoli nuovi di fabbrica » « Diritto fisso L. 10 ».
Costituisce il distintivo esterno dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione.
Diametro esterno: mm. 87.
Diametro interno: mm. 65.
Dicitura fascia (compresa fra le due circonferenze):
Nella parte alta « Reale Automobile Club d'Italia ».
Nella parte bassa « Servizio esazione tasse sugli autoveicoli ».
Divisione del disco.
È diviso orizzontalmente in 6 zone:
1ª Zona - A fondo ondulato con in centro lo stemma dello Stato, porta scritta a sinistra la parola « Mese », a destra « Giorno » in caratteri a grisé.
2ª Zona - A fondo ondulato, divisa in due parti uguali, con la scritta a sinistra « N° Bollettario », a destra « N° Bolletta » in caratteri a grisé le parole, gli N. pieni.
3ª Zona - A fondo ondulato, porta le scritte, in caratteri pieni:

« AUTOVEICOLI NUOVI DI FABBRICA »
« VALE FINO AL . . . . ».

4ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « N° Targa » in caratteri a grisé.
5ª Zona - A fondo ondulato, porta la scritta « Diritto fisso L. 10 » in caratteri pieni.
6ª Zona - A fondo bianco, con la scritta, a caratteri piccoli, nella parte superiore « L'Esattore ».
Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.
Stampa: litografica - *Colore*: verde seta scuro - *Carta*: filigranata a effetto scuro, con un disegno geometrico continuo.

Art. 3.

Ferme restando le caratteristiche dei dischi risultanti dal precedente art. 2 è, peraltro, in facoltà del Ministero delle finanze di variare annualmente il colore del fondo e dei caratteri dei dischi medesimi.

Art. 4.

Per il pagamento della tassa di circolazione a quadrimestri i dischi di cui alla serie II, V ed VIII del precedente articolo 1 possono essere integrati da una striscia di carta rettangolare portante impresso il mese di scadenza del quadrimestre per il quale è stata corrisposta la tassa. L'applicazione di tali striscie è effettuata dagli Uffici del Registro.
Le dette striscie per i quadrimestri gennaio-aprile e febbraio-maggio 1934 hanno le seguenti caratteristiche:
Le loro dimensioni sono di mm. 60 × 19; sono perforate ai margini.
Esse recano un fondino litografico in linea nera su cui campeggia il mese di scadenza del quadrimestre, stampato in carattere pieno; attraversate da due bande colorate poste in alto e in basso delle striscie che stanno ad indicare il mese di scadenza.
Le striscie del primo quadrimestre con scadenza « Aprile » hanno quindi un fondino in linea nera, stampato in nero. Il mese « Aprile » stampato in nero a carattere pieno con lettere alte mm. 13.
Due bande colorate in rosso attraversano orizzontalmente la striscia.
Le striscie del secondo quadrimestre con la scadenza « Maggio » recano un fondino in linea nera, stampato in nero.
Il mese « Maggio » stampato pure in nero a carattere pieno con lettere alte mm. 13.
Due bande colorate in giallo limone attraversano orizzontalmente la striscia.
Stampa litografica, su carta bible senza filigrana.
Le caratteristiche di tali striscie, per i quadrimestri successivi del corrente anno e per quelli degli anni venturi, saranno determinate dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

Il disco-contrassegno delle varie serie, indicato negli articoli precedenti, deve essere apposto in modo visibile, entro apposita custodia, sulla parte anteriore dell'autoveicolo, esclusi i fari.

Tale disposizione è da osservarsi anche per gli autoveicoli che per speciale disposizione di legge godono dell'esonero dalla tassa di circolazione, per i quali vengono rilasciati i dischi delle serie XIII, XIV, XV e XVI.

Sono esclusi dall'obbligo di cui sopra, soltanto gli autoveicoli appartenenti in dotazione fissa a Corpi armati del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di finanza e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, purchè siano condotti da militari o da agenti in divisa e siano muniti della speciale targa prescritta dall'art. 96 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179.

Art. 6.

La domanda per ottenere il disco in esenzione di tassa serie XIV « C D » (Corpo Diplomatico) ed il disco di esenzione serie XV « S E » (Servizio Esente) deve essere presentata alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale è immatricolato l'autoveicolo con l'indicazione del nome del proprietario o possessore degli estremi di individuazione dell'autoveicolo e con la specificazione del titolo in base al quale è chiesta l'esenzione. Insieme alla domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi della esenzione.

Per il rilascio dei dischi serie XIII « E E » (Gratuito) nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Nel caso che il disco-contrassegno siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo, insieme alla licenza di circolazione, al fine d'ottenere un certificato attestante l'avvenuto pagamento delle tasse e relativa consegna del disco.

L'Intendenza di finanza, esperite opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige il detto certificato su carta bollata da L. 15, corrispondente al diritto fisso di cui all'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore del R.A.C.I., il quale ne annota gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento e lo consegna all'interessato.

Il detto certificato sostituisce ad ogni effetto il disco-contrassegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. **339**.
Concentramento dei Legati « Pane e sale » di Condino e di Brione nella Congregazione di carità di Condino.

N. 339. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, i Legati « Pane e sale » di Condino e di Brione vengono concentrati nella Congregazione di carità di Condino, e viene inoltre approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. **340**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Barzellotti », in Piancastagnaio.

N. 340. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Barzellotti », con sede in Piancastagnaio (Siena), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. **341**.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Savigliano.

N. 341. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Savigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. **342**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore della Venerabile Caterina Volpicelli, con Casa madre in Napoli.

N. 342. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore della Venerabile Caterina Volpicelli, con Casa madre in Napoli, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa dei beni immobili, già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. **343**.
Erezione in ente morale della fondazione « Matteo ed Innocenzo Lovatti », in Roma.

N. 343. R. decreto 18 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Matteo ed

Innocenzo Lovatti » con sede in Roma, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione provvisoria del Governatorato di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Savona, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Savona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di circa 2500 ettari, della provincia di Savona, compresa nei seguenti limiti:

Ferrovia Savona-S. Giuseppe da Riborgo a Fraccioso, strada Fraccioso Canavè, Palazzo Doria, Colletta, Rave, Naso di Gatto, strada Naso di Gatto-Monte Prà, Monte S. Giorgio, Cima La Biscia, La Crocetta, Monte Greppino, Rocca del Bonomo, Pian Nefosse, Ritano Ravezza fino alla confluenza col Ritano Crivezzo; Ritano Crivezzo fino alla confluenza col Ritano Sansobbia; Ritano Sansobbia fino al Ritano della Beuia, fino a Casa Scae; Pian del Bue, strada Pian del Bue, Montecucco, Montepaggio, Riborgo.

La Commissione provinciale venatoria di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(5949)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-22163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Mikulic di Antonio, nato a Trieste il 18 maggio 1876 e residente a Trieste, via G. Ananian n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mikulic è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Makovic in Mikulic di Antonio, nata il 1° gennaio 1879, moglie;
2. Alberta di Giovanni, nata il 1° marzo 1911, figlia;
3. Guerrino di Giovanni, nato il 7 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(863)

N. 11419-22165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Mikulic di Giovanni, nato a Trieste il 7 marzo 1906 e residente a Trieste, via G. Ananian n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Mikulic è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(864)

N. 11419-18182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carla Michelic di Antonio in Marussi, nata a Trieste il 16 ottobre 1897

e residente a Trieste, vicolo delle Rose n. 46, Roiano, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Carla Mihelic in Marussi è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(865)

N. 11419-4108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Merkusa di Giovanni ved. Miklaucic, nata a Volciana (Comeno) il 12 luglio 1879 e residente a Trieste, via Carnison n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Marcusi » e « Nicoluzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Anna Merkusa ved. Miklaucic sono ridotti in « Marcusi » e « Nicoluzzi ».

Il cognome « Nicoluzzi » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Leopoldo fu Leopoldo, nato il 12 maggio 1909, figlio;
2. Albino fu Leopoldo, nato il 12 maggio 1910, figlio;
3. Anna fu Leopoldo, nata il 5 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(866)

N. 11419-12183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Eufemia Mihelich di Antonio, nata a Trieste il 5 aprile 1894 e residente a Trieste, piazza della Valle n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Eufemia Mihelich è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(867)

N. 11419-23231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Edvige Michelcich fu Antonio in Cuess, nata a Trieste il 2 agosto 1899 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Edivige Michelcich in Cuess è ridotto in « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(868)

N. 11419-24043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Sever fu Giovanni ved. Mevlja, nata a Rifembergo il 28 dicembre 1879 e residente a Trieste, Servola n. 627, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amelia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Sever ved. Mevlja è ridotto in « Amelia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla fu Antonio, nata il 7 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(869)

N. 11419-18186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bisiach di Giovanni, nato a Trieste il 17 giugno 1901 e residente a Trieste, Roiano n. 805, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bisiach è ridotto in « Bisiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pischianz fu Andrea, nata il 14 agosto 1900, moglie;
2. Elsa di Giovanni, nata l'11 ottobre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(870)

N. 11419-17472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Filippo Pecek fu Matteo, nato a Cerreto Istriano il 25 maggio 1901 e residente a Trieste (via A. Manzoni n. 17), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Pecek è ridotto in « Pecelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Lusetich in Pecek di Simone, nata il 17 gennaio 1895, moglie;
2. Maria di Filippo, nata il 23 maggio 1922, figlia;
3. Bruno di Filippo, nato il 27 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(872)

N. 11419-18442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Peterka fu Giuseppe, nato a Bodenbach (Czecoslovacchia) il 21 ottobre 1889 e residente a Trieste via G. B. Tiepolo n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Peterka è ridotto in « Petrelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Borri in Peterka di Marco, nata il 18 febbraio 1892, moglie;
2. Adelaide di Federico, nata il 22 dicembre 1912, figlia;
3. Aldo di Federico, nato il 28 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(873)

N. 11419-10713.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruggero Pischler fu Carlo, nato a Trieste il 29 dicembre 1906 e residente a Trieste, via Molingrande n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peschieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruggero Pischler è ridotto in « Peschieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(874)

N. 11419-10701.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Silvia Pischler fu Carlo, nata a Trieste il 3 novembre 1905 e residente a Trieste, via Molingrande n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peschieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Silvia Pischler è ridotto in « Peschieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(875)

N. 11419-17480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Raubar fu Giovanni, nato a Trieste il 29 novembre 1898 e residente a Trieste, via Gretta n. 398, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Raubar è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Ferluga in Raubar di Luigi, nata il 24 marzo 1901, moglie;
2. Onolina di Francesco, nata il 31 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(876)

N. 11419-18862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rebek fu Anna nato a Trieste il 16 maggio 1884 e residente a Trieste, piazza della Borsa n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rebek è ridotto in « Rebeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ortensia Sametz in Rebek fu Francesco, nata il 30 settembre 1890, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 7 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(877)

N. 11419-23161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Rochlitzer di Italo, nato a Trieste il 7 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio n. 1 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rocchini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Rochlitzer, è ridotto in « Rocchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(878)

N. 11419-23162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Rochlitzer di Italo, nato a Trieste il 5 giugno 1901 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 1, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rocchini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rochlitzer è ridotto in « Rocchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(879)

N. 11419-17476

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Andreina Roich fu Andrea, nata a Trieste il 5 gennaio 1910 e residente a Trieste, via Vidali n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Andreina Roich è ridotto in « Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 127.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 19 luglio 1933 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Santus Pietro fu Servilio e Ogliardi dott. Luigi fu Antonio, per conto dell'Ospedale Milesi di Gromo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 - Mod. X° — Data: 21 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Marino Raimondo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato d'usufrutto — Rendita: L. 101, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5598)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 2063 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Nerini Giuseppe, domic. a Prato — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 2031 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Giovannelli Alvise di Savino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio 944 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: De Rosa Luigi fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 8954 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Chiari Luigi fu Giovanni da Sorbolo (Parma) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 3951 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Rossetti Italiano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 2934 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Pantaleoni Pio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 25717 — Consolidato 5 % — Data di emissione 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Morandini Ercole fu Guglielmo — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 6160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: La Barbiera Domenico di Vito, domic. ad Alessandria della Rocca — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 8520 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Delledonne Filippo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 6628 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Pansa Paolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 2368 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Maggiore Genoveffa — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 1633 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Velasco Angelo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 3238 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Piccioli Paolo fu Pietro da Grosseto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 5626 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Benett Alfredo — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 2367 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Zamparini Arrigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 6015 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Laurenti Ada — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1670)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 58.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	59.18
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.675
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.085
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.60
Id. 3,50 % (1902)	87.375
Id. 3 % lordo	65.575
Prestito Conversione 3,50 %	93.25
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.25
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	106.275
Id. id. id. 1941	106.35
Id. id. id. 1943	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.125

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1934 - Anno XII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		B	—	1
Ascoli Piceno	Offida	B	—	1
Bari	Bari	O	—	1
Id	Santoramo	O	—	1
Campobasso	Venafro	Cp	—	1
Catania	Bronte	B	—	1
Cremona	Vescovato	B	—	1
Foggia	Lucera	B	—	1
Macerata	Sefro	B	—	1
Messina	Oliveri	B	—	1
Napoli	Torre Annunziata	B	—	1
Novara	Nibbiola	B	—	1
Nuoro	Laconi	B	—	1
Id.	Siniscola	O	—	1
Id.	Ussassai	B	—	1
Pavia	Torre d'Isola	B	—	1
Id.	Zavattarello Valvorla	B	[illegible]	—
Perugia	Spello	B	—	1
Potenza	Chiaromonte	Cp	1	—
Id.	Viggiano	O	[illegible]	—
Salerno	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Id.	Scafati	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Sassari	Laerru	B	1	—
Id.	Nulvi	B	—	1
Taranto	Mottola	B	1	—
Torino	Druent	B	—	1
Id.	Mazzanile	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	Rocca Canavese	B	—	1
			6	25

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Perugia	Perugia	B	—	1
Verona	Fumane	B		1
				2

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aosta	Aglie	B	1	—
Id.	Aosta	B	1	—
Id.	Caluso	B	1	4
Id.	S. Giusto	B	1	—
Id.	Vische	B	1	—
Arezzo	Castel S. Nicolò	B	1	—
Bergamo	Almenno S. Salv.	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	B	2	—
Id.	Carenno	B	—	1
Bergamo	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Curdomo	B	—	1
Id.	Martinengo	B	—	1
Bolzano	Prato allo Stelvio	B	—	1
Brescia	Borgo S. Giacomo	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Manerbio	B	—	1
Como	Carata	B	—	1
Id.	Colle B.	B	2	—
Id.	Gabbiate	B	7	—
Id.	Garbagnate	B	1	—
Id.	Lecco	B	2	1
Id.	Pasturo	B	—	3
Id.	Valmadrera	B	3	—
Id.	Villa Vergano	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Cuneo	B	—	3
Id.	Diano d'Alba	B	—	1
Id.	La Morra	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	—	6
Id.	Martiniana Po	B	1	—
Id.	Monten Roero	B	—	1
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	1	1
Id.	Sanfront	B	2	—
Id.	S. Stefano Balbo	B	1	—
Id.	Vinadio	B	1	—
Genova	Campomorone	B		1
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	4	2
Id.	Rezzoaglio	B	—	2
Id.	Savignano	B	—	1
Milano	Cassano d'Adda	B	—	1
id	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Crespiativa	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Lentate sul Sevese	B	—	1
Id.	S. Giuliano M.	B	—	1
Id.	S. Martino in Strada	B	—	1
Id.	Villanova Sillaro	B	—	1
Novara	Crevòladossola	B	—	1
Id.	Domodossola	B	—	1
id	Galliate	B	3	5
Id	Romentino	B	1	—
Id	S.ta Maria Maggiore	B	—	1
Pavia	Costa de' Nobili	B	—	2
Id.	Marzano	E	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Roma	Littoria	B	1	—
Savona	Savona	B	—	6
Torino	Brusasco	B	2	—
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Chivasso	B	2	1
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Pancalieri	B	1	—
Id.	Rivoli	B	—	1
Id.	S. Benigno	B	1	—
Venezia	Grisolera	B	—	2
Vercelli	Mottalciata	B	—	4
Id.	Vigliano	B	—	2
			51	78

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.				
Ancona (*a*)	Jesi	S	1	—
Aosta	Courmayeur	S	—	2
Id.	Pre Saint Didier	S	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	S	—	2
		S		
Belluno	Ponte nelle Alpi	S	1	—
Id.	S.ta Giustina	S	1	—
Bologna	S. Giov. in Persiceto	S	—	1
Bolzano	Castelbello-Ciardes	S	—	1
Brescia	Pavone Mella	S	—	1
Id	Poncarale Flero	S	—	1
Campobasso	Gallo	S	1	—
Id.	Montenitro	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	2
Como	Lurago d'Erba	S	5	1
Id	Merone	S	5	1
Cosenza	Fagnano Calabro	S	1	3
Id	S. Agata d'E.	S	—	3
Id.	Torano Calabro	S	1	2
Cremona	Pieve S. Giacomo	S	—	1
Id.	Pizzighettone	S	1	—
Firenze	Palazzuolo R.	S	1	—
Id	Pontassieve	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Imperia	Rezzo	S	—	1
Lucca	Lucca	S	—	1
Nuoro	Sindia	S	1	2
Padova	Casale Scodosia	S	—	1
Id	Masi	S	1	—
Id	Merlara	S	1	—
Id	Piazzola	S	2	2
Parma	Lesignani Bagni	S	—	1
Id	Noceto	S	1	—
Potenza	Chiaromonte	S	2	—
Id	Noepoli	S	—	7
Id	Senise	S	2	—
Roma	Roma	S	—	1
Salerno	Caggiano	S	—	1
Id	Tramonti	S	—	1
Siena	Rapolano	S	3	2
Id	Sinalunga	S	1	—
Id	Sovicille	S	1	—
Teramo	Teramo	S	3	2
Trento	Lomaso	S	1	—
Id	Romano	S	—	1
Id	S. Lorenzo	S	—	1
Id	Trento	S	1	—
Treviso	Asolo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	2
Udine	Aquileia	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id	Concordia	S	1	—
Id	Dolo	S	1	—
Id	Grisolera	S	4	—
Id	Mirano	S	1	—
Id	Noale	S	1	—
Id	Pramaggiore	S	2	—
Verona	S. Pietro A.	S	—	2
			53	54
Morva.				
Napoli	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			6	—
Farcino criptococcico.				
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	—	3
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Brusciano	E	2	—
Id.	Casalnuovo	E	2	—
Id.	Cicciano	E	2	—
Id	Giugliano	E	1	—
Id.	Marigliañella	E	1	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Napoli	E	10	—
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id	Pomigliano	E	4	—
Id	S. Sebasiano	E	1	—
Id	Sant'Anastasia	E	1	—
Id	Torre Annunziata	E	1	1
Id	Villa Literno	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id	Monte S. Sav.	E	1	—
Id	Pagani	E	1	1
Id	Sala Consilina	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id	Serre	E	1	—
Savona	Loano	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	1	—
Id	Marsala	E	29	1
Id	Mazara del Vallo	E	1	—
Udine	Udine	E	1	—
			67	9
Rabbia.				
Arezzo	Arezzo	Cn	—	1
Frosinone	Atina	S	—	1
Napoli	Marigliano	Cn	—	1
Id	Napoli	Cn	—	4
Id	Torre Annunziata	Cn	—	2
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Roma	Roma	Cn	—	1
			—	11
Rogna.				
Campobasso	Cerro al Volturno	O	17	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Frosinone	Fiuggi	O	8	—
Id	S. Elia Fiume Rapido	O	1	—
Macerata	Serravalle di Chienti	O	1	—
Napoli	Villa Literno	O	—	2
Perugia	Foligno	O	3	—
Id	Spello	O	1	—
Potenza	Potenza	O	1	—
Id	Viggiano	O	3	—
Roma	Roma	O	4	1
Salerno	Battipaglia	O	—	1
Id	Buccino	O	—	1
Terni	Narni	O	1	—
Id	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	—	1
			43	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Giarre	O	3	5
Enna	Piazza Armerina	Cp	—	—
Frosinone	Paliano	B	1	—
Rieti	Forano	B	1	—
Roma	Roma	B	1	1
			6	6
Aborto epizootico.				
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Belluno	Lorenzago	B	—	1
Id.	Lozzo	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	2
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Monte S. Pietro	B	1	—
Id.	S. Giov. in Persiceto	B	4	2
Id.	S. Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Cremona	Cappella Cantone	B	1	—
Id.	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Castelleone	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Derovere	B	—	1
Id.	Formigara	B	1	—
Id.	Grumello Cr.	B	1	—
Id.	Motta Baluffi	B	—	1
Id.	Soresina	B	2	—
Id.	Vaiano Cr.	B	—	1
Ferrara	Ostellato	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	1	2
Id.	Bomporto	B	3	6
Id.	Campogalliano	B	3	1
Id.	Camposanto	B	1	1
Id.	Carpi	B	31	3
Id.	Castelfranco	B	9	1
Id.	Castelnuovo	B	5	1
Id.	Castelvetro	B	1	2
Id.	Finale	B	5	—
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Formigine	B	8	2
Id.	Maranello	B	4	1
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Madolla	B	9	5
Id.	Mirandola	B	1	3
Id.	Modena	B	15	10
Id.	Nonantola	B	4	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	7	1
Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	S. Prospero	B	11	3
Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	Spilamberto	B	—	1
Id.	Soliera	B	14	2
Novara	Carpignano	B	2	—
Id.	Casalino	B	—	1
Padova	Legnaro	B	—	1
Parma	Langhirano	B	2	—
Id.	Noceto	B	2	1
Segue: *Aborto epizootico.*				
Id.	Sala B.	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Pesaro e Urbino	Gabicce	B	—	1
Id.	Gradara	B	—	2
Roma	Roma	B	9	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Cona	B	8	—
Id	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Verona	Verona	B	—	1
			198	70
Tubercolosi bovina.				
Arezzo	Cortona	B	—	1
Bari	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	5	—
Bolzano	Bolzano	B	—	10
Id.	Bressanone	B	—	1
Id.	Brunico	B	—	1
Id.	Campo Tures	B	—	2
Id.	Castelbello Ciardes	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	—	1
Ravenna	Casola Valsonio	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	2
Venezia	Cavarzere	B	3	—
Id.	Fossalta Po	B	1	—
			10	10
Diarrea dei vitelli.				
Padova	Selvazzano	B	—	1
			—	1
Influenza del cavallo.				
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Gorizia	Gorizia	E	1	—
Livorno	Piombino	E	—	5
			1	6
Difterite aviaria.				
Catania	Grammichele	P	—	3
Livorno	Piombino	P	—	3
			—	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Colera dei polli.				
Cremona	Casalmaggiore	P	—	1
Nuoro	Ovodda	P	—	10
Padova	Albignasego	P	—	1
Padova	Montagnana	P	—	1
Id.	S.ta Giustina in Colle	P	—	1
Pesaro e Urbino	Gradara	P	—	6
Roma	Roma	P	—	1
Rovigo	Occhiobello	P	—	1
Terni	Terni	P	1	1
Udine	Sedegliano	P	1	—
Venezia	Caorle	P	2	—
Id.	Mira	P	—	3
Id.	Mirano	P	1	—
			5	26

(5573)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	30	31
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	17	72	129
Malattie infettive dei suini	29	57	107
Morva	1	3	6
Farcino criptococcico	6	28	76
Rabbia	5	7	11
Rogna	9	16	49
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	12
Aborto epizootico	14	72	218
Tubercolosi bovina	6	13	30
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	3	3	7
Difterite aviaria	2	2	6
Colera dei polli	9	13	13

B *bovina*, **Bf** *bufalina*, **O** *ovina*, **Cp** *caprina*, **S** *suina*, **E** *equina*, **P** *pollame*, **Cn** *canina*, **Fl** *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE COLONIE

Statuto del Consorzio di colonizzazione del Giuba con sede a Chisimaio (Somalia italiana) approvato con decreto 23 gennaio 1934 del Ministro per le colonie.

(*Art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935*).

TITOLO I.

Sede — Partecipanti — Fini.

Art. 1.

Il Consorzio di colonizzazione del Giuba, costituito con R. decreto 29 luglio 1933, n. 1081, ai sensi dei Regi decreti 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, e 2 marzo 1933-XI, n. 370, ha sede in Chisimaio.

Art. 2.

In conformità al R. decreto 2 marzo 1933-XI, n. 370, partecipano al Consorzio tutti i titolari di concessioni agricole ed i proprietari di terreno del comprensorio del Giuba.

Art. 3.

Il Consorzio di colonizzazione del Giuba si propone:

a) di mantenere ed eventualmente eseguire opere di bonifica idraulica ed agraria, di derivazione e di irrigazione;

b) di provvedere alla istituzione di appositi servizi a vantaggio dei consorziati o alla costruzione ed all'esercizio di fabbricati ed opifici destinati alla conservazione ed alla manipolazione o prima lavorazione in comune dei prodotti agricoli;

c) di provvedere alla vendita ed all'esportazione in comune dei prodotti;

d) di provvedere al servizio di vigilanza e di controllo commerciale dei prodotti destinati all'esportazione;

e) di curare una migliore valorizzazione delle attività dei singoli consorziati, delle loro terre e dei loro prodotti mediante opportuna assistenza tecnico-agraria, medica e veterinaria;

f) di acquistare a favore del consorzio e dei consorziati, macchinari ed attrezzi in genere, nonchè carburanti, lubrificanti e merci varie occorrenti all'esercizio della agricoltura ed all'incremento di essa;

g) di dare informazioni sui consorziati ai fini del credito agrario, in conformità dell'art. 8 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, e di assistere, nell'interesse sia della generalità che dei singoli, i consorziati nello svolgimento delle varie pratiche con i competenti uffici di Governo; di provvedere alle fideiussioni a favore dei consorziati stessi;

h) di adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad esso affidati da legge, regolamenti e disposizioni delle Autorità.

TITOLO II.

Organi di amministrazione del Consorzio.

Art. 4.

Gli organi del Consorzio sono:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il presidente, ed in caso di assenza o di impedimento di questi il vice presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono indette due volte l'anno e propriamente una entro il secondo semestre dell'esercizio finanziario del Consorzio, l'altra entro due mesi dalla chiusura del bilancio.

Le assemblee straordinarie, possono essere tenute in seguito a richiesta di S. E. il Governatore della Colonia od in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione, oppure quando lo ritenga opportuno il Collegio dei sindaci o quando ne sia fatta richiesta da metà più uno dei consorziati.

Le assemblee devono essere convocate con avviso circolare, contenente l'ordine del giorno, che dovrà essere fatto recapitare ad ogni consorziato almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa e in caso di urgenza, previa autorizzazione del Governatore, almeno cinque giorni prima.

Detto avviso dovrà essere affisso anche all'albo della sede del Consorzio.

Art. 6.

Le assemblee vengono presiedute dal presidente del Consorzio ed in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente.

Art. 7.

Agli effetti delle votazioni e della eleggibilità alle cariche sociali sono considerati partecipanti:

a) i titolari delle aziende individuali;

b) un solo rappresentante, riconosciuto dall'Amministrazione del Consorzio, per ogni azienda intestata a più persone o a Società.

Art. 8.

Alle votazioni si procede con il criterio dei voti plurimi e cioè, ciascun consorziato che abbia in effettiva cultura sino a 25 ettari di terreno in concessione od in proprietà ha diritto ad un voto; a due voti quando ne ha dai 26 sino ai 50 ettari; a tre voti da 51 a 100 ettari e a un voto in più ogni 100 ettari sino ad un massimo di sei voti, sempre però che si tratti di terreni in effettiva coltura risultante dai regolari accertamenti eseguiti da tecnici all'uopo designati dal Regio Governo.

Art. 9.

Le varie deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono approvate a maggioranza di voti. Nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non possono dare i propri voti.

Per dichiarare valida un'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei consorziati.

In seconda convocazione, che pure viene fissata con l'invito di riunione all'assemblea, l'assemblea stessa è valida con qualunque numero di consorziati intervenuti, salvo le disposizioni dell'art. 158 del Codice di commercio.

Art. 10.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nelle assemblee e nei propri interessi e rapporti con il Consorzio da altro consorziato munito però di regolare procura o da un vero e proprio procuratore legale.

Soltanto così i voti del consorziato assente potranno essere validi nelle assemblee.

Art. 11.

Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di previsione finanziario ed economico:

b) l'approvazione del conto consuntivo finanziario ed economico;

c) l'approvazione dei regolamenti da emanarsi per l'attuazione del presente statuto;

d) l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

e) l'imposizione di contributi, diritti e percentuali sui terreni, sui servizi, sui prodotti e sulle vendite;

f) la deliberazione sopra contratti che impegnino il Consorzio oltre i sei mesi e su progetti di lavori e di impianti di importo superiore alle L. 15.000 (quindicimila);

g) la deliberazione sugli argomenti ad essa rimessi dal Consiglio;

h) la deliberazione su gli altri argomenti ad essa deferiti dal presente statuto e dai regolamenti predetti emanati per la sua attuazione.

Art. 12.

Il presidente è nominato dal Governatore, che lo sceglie tra i partecipanti al Consorzio; dura in carica un anno; può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Il presidente rappresenta il Consiglio ad ogni effetto di legge, ed ha la firma di tutti gli atti ufficiali e dei contratti; presiede le assemblee ed il Consiglio di amministrazione.

Il Governatore nomina un vice presidente scegliendolo fra i membri del Consiglio; esso dura in carica un anno e sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni, nei casi di assenza e di impedimento; può essere sostituito prima della scadenza e riconfermato.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto di tre membri fra i quali, giusto l'ultimo capoverso dell'articolo precedente, S. E. il Governatore sceglie il vice-presidente del Consorzio.

I membri di tale Consiglio di amministrazione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi ogni qualvolta lo riterrà opportuno il presidente e dovrà essere convocato mediante preavviso di almeno tre giorni. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti sottoposti a discussione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria almeno la presenza di due membri oltre il presidente, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in ogni caso la presenza del rappresentante del Governo di cui all'art. 24 del presente statuto.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) convoca le assemble ordinarie e straordinarie;

b) compila i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

c) compila i regolamenti dei vari servizi ed i regolamenti interni;

d) propone all'assemblea l'imposizione di contributi, diritti, percentuali;

e) determina i tassi d'interesse, sia nelle operazioni attive che passive;

f) delibera sulle domande di credito e di fideiussione ai consorziati;

g) delibera i provvedimenti disciplinari a carico dei consorziati che saranno specificati nei singoli regolamenti. Detti provvedimenti per essere esecutivi dovranno riportare l'approvazione del Governatore;

h) nomina nel suo seno l'incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione nelle controversie tra i partecipanti;

i) delibera i contratti che impegnano il Consorzio per un periodo inferiore ai mesi sei;

l) delibera i progetti di lavori a di impianti di importo inferiore alle lire 15.000 (quindcmila);

m) delibera le assunzioni in servizio ed il licenziamento degli impiegati;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dai regolamenti emanati per la sua attuazione.

Art. 15.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi dei quali due eletti dall'assemblea anche tra gli estranei al Consorzio ed il terzo nominato dal Governatore; e di due membri supplenti pure eletti dall'assemblea; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I sindaci esaminano il bilancio di previsione e il consuntivo elaborati dal Consiglio di amministrazione e riferiscono all'assemblea con relazione scritta.

I sindaci hanno tutte le facoltà e adempiono a tutti gli altri incarichi previsti dal Codice di commercio. Essi hanno facoltà di prendere visione in qualunque momento, sia collegialmente che individualmente, delle scritture principali ed accessorie e degli atti contabili dell'amministrazione del Consorzio.

TITOLO III.

Patrimonio e finanza.

Art. 16.

Il capitale del Consorzio di colonizzazione del Giuba, è all'atto della sua costituzione, fissato in L. 21.000 (ventunomila) corrispondenti, cioè, all'ammontare delle singole quote di L. 3000 ognuna, versate da ogni attuale consorziato.

Il capitale stesso sarà però elevato sino alla somma di L. 50.000 (cinquantamila), entro un anno dalla costituzione del Consorzio, mediante versamenti diretti ed eguali da parte dei consorziati.

In caso di ammissione di nuovi consorziati tenuti a concorrere con versamento di quota eguale a quella degli altri consorziati, l'assemblea deciderà se il capitale dovrà essere portato in aumento oppure restare nella misura fissata di L. 50.000 (cinquantamila). In quest'ultimo caso il supero del capitale verrà diviso in parti eguali fra tutti i consorziati, in maniera che ogni consorziato si trovi in parità di quota versata.

Le eventuali sopravvenienze attive, come beni immobili, donazioni, lasciti, sussidi, contributi, ecc., andranno ad aumentare il capitale del Consorzio.

Art. 17.

Costituiscono le entrate del Consorzio:

a) gli interessi attivi;

b) le rendite patrimoniali;

c) gli eventuali contributi di esercizio del Governo coloniale;

d) le provvigioni sul servizio di approvvigionamento di cui alla lettera *g*) dell'art. 3 del presente statuto;

e) i contributi sui terreni destinati a speciali colture, determinati per unità di superficie;

f) i diritti sui prodotti conservati o manipolati, determinati per unità di peso;

g) le percentuali sulle vendite collettive di prodotti, determinati per unità di peso o sul valore;

h) le entrate eventuali.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese per il personale;

b) le spese per acquisto e manutenzione di mobili per gli uffici;

c) le spese per fitto e illuminazione degli uffici, per cancelleria, posta, telegrafo e telefono;

d) le spese di rappresentanza;

e) le spese di manutenzione degli immobili destinati ad uffici e magazzini;

f) le spese di assistenza tecnica e di istruzione professionale dei consorziati;

g) le spese di propaganda.

Le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 20.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa è compilato entro il mese di ottobre precedente l'inizio dell'esercizio e riguarda tanto la gestione finanziaria, tanto quella economica dell'Ente.

Il conto consuntivo riguarda pure tanto la gestione finanziaria quanto quella economica ed è compilato entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 21.

Gli utili netti dell'esercizio finanziario sono destinati:

a) al pagamento di un interesse sulle quote di partecipazione in misura non superiore al 6 per cento;

b) una quota pari al 50 per cento della rimanenza al patrimonio;

c) una quota pari al 50 per cento della rimanenza stessa alla costituzione di un fondo di riserva;

d) la residua quota a disposizione del Consiglio di amministrazione per erogazioni straordinarie nell'interesse del Consorzio.

Art. 22.

Le eventuali passività e perdite del Consorzio, saranno coperte, di volta in volta, con prelevamenti dal fondo di riserva e, ove occorra, con il concorso, in parti uguali, di ogni singolo consorziato.

Art. 23.

Un regolamento determinerà le norme amministrative e contabili per la gestione delle entrate e delle spese e per la compilazione del bilancio, del consuntivo e del conto patrimoniale.

TITOLO IV.

Controllo governativo.

Art. 24.

Un funzionario governativo interviene senza voto alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, ed ha facoltà di sospendere le deliberazioni non soggette all'approvazione stabilita dall'articolo seguente, per riferire al Governatore, il quale provvede in merito.

Art. 25.

A norma dell'art. 6 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, sono soggetti all'approvazione del Governatore o del commissario della Regione da lui delegato, i seguenti atti dell'amministrazione del Consorzio:

1° bilanci preventivi ed eventuali variazioni di essi e conti consuntivi;

2° regolamenti di amministrazione e regolamenti dei vari servizi e loro variazioni;

3° contratti di mutuo e contratti di ogni genere che vincolino il Consorzio oltre l'anno o superino il valore di lire cinquantamila;

4° deliberazioni di stare in giudizio;

5° deliberazioni relative alla nomina delle cariche e degli impiegati, all'assegnazione di stipendi e di indennità, al conferimento di incarichi retribuiti;

6° imposizione di contributi diritti, percentuali;

7° progetti di lavori o di impianti che superino il valore di lire cinquantamila.

Gli atti anzidetti devono a cura del presidente essere rimessi al Governatore o al commissario della Regione, entro 5 giorni dalla deliberazione.

Art. 26.

Nel caso che il Consorzio non provveda adeguatamente ai servizi previsti dallo statuto, il Governatore può nominare un commissario con incarico di provvedervi di ufficio.

Art. 27.

Il Governatore ha facoltà di ordinare ispezioni in tutti gli uffici e servizi del Consorzio.

Art. 28.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, l'amministrazione del Consorzio può essere sciolta con decreto motivato dal Ministro per le colonie, su proposta del Governatore.

In sua vece è nominato un commissario straordinario coi poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Qualora concorrano speciali motivi, possono essere affidati al commissario anche i poteri dell'assemblea.

Il commissario straordinario dura in carica per il periodo di tempo stabilito dal decreto di nomina, periodo che può essere prorogato.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 29.

Per le eventuali controversie che potessero sorgere fra i singoli consorziati, un membro del Consiglio di amministrazione — designato dal presidente del Consiglio — sarà incaricato di esperimentare il tentativo di conciliazione.

Per le controversie invece, che dovessero sorgere fra i consorziati e l'ente, lo stesso incarico, di esperimentare il tentativo di conciliazione, è demandato al commissario regionale.

Art. 30.

Nel caso di mancata conciliazione, le controversie stesse saranno obbligatoriamente compromesse da un collegio di tre arbitri dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, presidente, nominato dai due arbitri prescelti, o, in caso di disaccordi, dal giudice della Colonia.

Art. 31.

Giusta l'ultima parte del disposto del paragrafo *i*) dell'art. 3 del R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, le decisioni del collegio arbitrale devono intendersi immediatamente esecutorie, nonostante il ricorso all'autorità giudiziaria che è sempre ammesso.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 32.

I servizi previsti dal presente statuto saranno organizzati gradualmente in relazione alle possibilità finanziarie del Consorzio.

Art. 33.

Un regolamento approvato dall'assemblea fisserà le norme per l'assunzione e il trattamento economico e di assicurazione del personale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi speciali del Consorzio.

Tale trattamento non potrà essere superiore a quello attribuito al personale a contratto e giornaliero dipendente dal Governo della Colonia.

Art. 34.

Per quanto non è contemplato nel presente statuto, si devono intendere richiamate le norme del Codice di commercio e quelle del più volte citato R. decreto 29 dicembre 1932-XI, n. 1935, nonchè tutte le disposizioni di legge vigenti in Colonia.

(5591)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10-2-1934-XII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		7.103.106.244,51	+ 1.627
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	156.697.765,29		— 86.847
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	72.316,82		— 31
		156.770.082,11	— 86.878
Riserva totale . . . . . L.		7.259.876.326,62	— 85.251
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		315.062.207,21	+ 6.391
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.663.929.741,85	+ 15.204
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.587.452,80	+ 304
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.832.191.033,86		+ 1.317.915
Anticipazioni { su sete e bozzoli . . . . »	82.074,40		—
		1.832.273.108,26	+ 1.317.915
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.375.422.358,67	+ 1.738
Titoli di pertinenza della Cassa autonoma d'ammort. del Debito pubblico interno		80.043.200 —	+ 80.043
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	186.584.186,91		+ 177.950
altri . . . . »	42.444.641,14		+ 11.286
		229.028.828,05	+ 189.236
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		161.506.302,86	+ 100
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.131.758.949,97	— 132
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	123.053.092,89		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	244.664.359,66		— 40
Debitori diversi . . . . »	612.902.606,02		+ 54.100
		1.043.105.058,57	+ 54.060
Spese . . . . L.		13.644.460,92	+ 364
L.		19.084.036.100,78	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		31.582.175.961,74	— 457.387
L.		50.666.212.062,52	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		404.284.741,02	— 737
TOTALE GENERALE . . . . L.		51.070.496.803,54	—

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(13622)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

febbraio 1934 (XII)

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 10-2-1934-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		12.461.613.050 —	— 457.740
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		335.289.622,17	+ 28.350
Depositi in conto corrente	»		1.117.154.849,14	— 451.886
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		14.214.057.521,31	— 881.276
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»		62.823.714,79	— 351.944
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		3.253.426.939,86	+ 2.777.683
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»		63.255.209,47	— 40.438
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto titoli	»		80.043.200 —	+ 80.043
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	128.099.605,89		+ 186
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	498.967.415,32		— 15.367
			673.067.021,21	— 15.181
Rendite del corrente esercizio	L.		51.959.608,28	+ 11.085
Utili netti dell'esercizio	»		52.902.885,86	—
	L.		19.084.036.100,78	—
Depositanti	»		31.582.175.961,74	— 457.387
	L.		50.666.212.062,52	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		404.284.741,02	— 737
TOTALE GENERALE	L.		51.070.496.803,54	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 51,08 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 57,00 %.

Ragioneria: Il sotto capo servizio: PIERINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	274788	240 —	Giannini Maria, Antonio, Umberto, Nicolina, *Giuseppa*, Guido ed *Anna* fu Rocco, minori sotto la p. p. della madre Calabrese Concetta, ved. di Giannini Rocco, dom. a Vitulano (Benevento).	Giannini *Immacolata-Maria-Concetta*, Antonio, Umberto, Nicolina, *Anna*, Guido e *Nina* fu Rocco, minori ecc. come contro.
»	461884	560 —	Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò (Catania); con usuf. vital. ad Alongi Francesco di Orazio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc. come contro
»	461885	560 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare.	Intestata come la precedente; con usuf vital. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc come contro.
»	370832	585 —	Caronna *Francesca* di Giuseppe, moglie di De Pace Vincenzo, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo) vincolata	Caronna *Concetta-Maria* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
» » »	141865 141866 141867	250 500 — 500	Castellana *Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino Angelo, dom. a Castrofilippo (Girgenti).	Castellana *Maria-Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino o *Borzellino* Angelo, dom. come contro.
Polizza combattenti	26981	20 —	*Stromondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania,	*Stramondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania
Cons. 5 %	156063	340 —	Maccario *Luigia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Pizzio Francesca, ved. di Maccario Luigi, dom a Perinaldo (Porto Maurizio).	Maccario *Luisa-Carlotta* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	304435	175 —	Barà *Giuseppina* fu Antonino, moglie di Mann Edoardo, dom. a Genova	Borà *Maria-Giuseppa* fu Antonino, moglie ecc come contro
3,50 %	261924	105 —	Savelli *Palmira* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom. a Roma.	Savelli *Rosa-Elisabetta-Palma* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom a Roma.
Cons. 5 %	151719	70 —	Alessandrini Amedeo, dom a Lengasi (Cirenaica), vincolata.	Alessandrini Amedeo *fu Napoleone*, dom. come contro, vincolata
3,50 %	425815	280 —	Anelli *Domenica* fu *Gian-Paolo*, moglie del prof. *Azzani Giuseppe* fu Bandolino, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie del prof. *Arzani Carlo-Giuseppe* fu Bandolino, dom. come contro, vincolata.
»	221205	434 —	Anelli *Domenica di Giovanni*, moglie di Arzani Carlo Giuseppe, dom. a Moncalvo (Alessandria), vincolata.	Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie di Arzani Carlo-Giuseppe, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	556751	360 —	Aicardi *Severina* di Luigi, moglie di Spiriti Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	Aicardi *Antonia-Severina* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	1101	45 —	Coluccini Angelo di *Basilio* minori sotto	Coluccini Angelo di *Basilico*, minori ecc.
»	1102	45 —	Coluccini Celestina la p. p. del padre, dom. a Viareggio (Lucca).	Coluccini Celestina come contro.
»	255020	450 —	Cammarata Francesco, Rosetta *in De Pace Vittorio*, Giuseppe, Marianna *in La Lumia Francesco*, *Luchino*, Giovanni, Maria-Rosaria *in Marchello*, *Gaetana ved. di Paternostro Emanuele* per sè e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo	Cammarata Francesco, Rosetta, *moglie di De-Pace Vittorio*, Giuseppe, Marianna, *moglie di Lumia Francesco*, *Leoluca*, Giovanni, Maria-Rosaria, *moglie di Marchello Giulio del fu Bernardo Paternostro Gaetana fu Giuseppe ved. di Cammarata Emanuele* ecc come contro.
»	255021	55 —		
» Littorio	31320	2490 —	Masciari *Felice*, *Domenico*, Francesco, Antonio, Matilde, Amalia e Giuseppina fu Giacinto, eredi indivisi di Masciari Giacinto amministrati dall'avv Lorenzo Giovene fu Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Maresca Carmela ved. Masciari	Masciari Francesco, Antonio, Matilde, Amalia, Giuseppina fu Giacinto *ed aventi diritto all'eredità di Masciari Felice fu Giacinto*, tutti quali eredi indivisi di Masciari Giacinto ecc come contro.
Cons. 5 %	59258	105 —	Vicedomini Domenico di Andrea, dom. a Scafati (Salerno); con usuf. vital a Calabrese *Margherita* fu Giovanni, ved. di Criscuolo *Gerardo* fu Anassimene, dom. a Pagani (Salerno).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Calabrese *Maria-Margherita o Margherita* fu Giovanni, ved di Criscuolo *Melchiorre-Gerardo* fu Anassimene, dom. come contro.
»	64710	4050 —	Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro.	Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro.
»	136453	250 —	Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Luigi* fu Antonio, dom. a S. Vitaliano (Caserta), vincolata.	Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Francesco-Luigi* fu Antonio, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

2036)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Quinto elenco di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista per la professione di medico-chirurgo ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

Medicina interna.

1. Lang Carlo Alberto.

Ostetricia e ginecologia.

1. Levi Salvatore (già riconosciuto specialista in ostetricia).

Ostetricia.

1. Burlando Eugenio.

Oculistica.

1. Cutolo Giovanni.
2. Lecce Giuseppe Luigi.
3. Scagnetti Francesco.
4. Tallone Giovanni.
5. Vignocchi Francesco.

Ortopedia e traumatologia.

1. Comisso Emilio.

Ortopedia.

1. Micotti Rinaldo.

Malattie dell'apparato respiratorio.

1. Alliney Alberto.
2. Bellaudi Paolo.
3. Belliotti Luigi.
4. Benincasa Enrico.
5. Biej Casimiro.
6. Borgherini Alessandro.
7. Borgogno Giovanni Maria.
8. Calamita Ottavio.
9. Centoscudi Carlo.
10. Dalla Favera Giovanni.
11. Del Rio Dario.
12. De Lucchi Giorgio.
13. Fabiani Gino.
14. Falsetti Paolo.
15. Fiori Egidio.
16. Forti Gino.
17. Garmagnano Carlo.
18. Gobbi Guglielmo.
19. Lofreda Riccardo.
20. Lollini Clelia.
21. Masenti Pietro.
22. Mantes Guido.
23. Menniti Olimpio Ivo.
24. Monti Ernesto.
25. Moro Giuseppe Roberto.
26. Muggia Attalo.
27. Musso Francesco Augusto.
28. Novello Francesco.
29. Pavoni Filippo.
30. Peloso Giovanni.
31. Pisoni Emilio.
32. Sartori Domenico.
33. Savini Guglielmo.
34. Sorrentino Urbano.
35. Tappainer Ernesto.
36. Uberti Cesare.

(5660)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria dei vincitori del concorso per 15 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (Direzione generale del personale militare e delle scuole).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e le successive sue modificazioni;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98 e le successive sue modificazioni;
Vista la notificazione di concorso per 15 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, approvata con decreto Ministeriale 8 marzo 1933;
Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1933-XI relativo alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 15 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Elena Alberto
Fontanella Giuseppe
Zoani Adolfo
Trova Carlo
Tirozzi Alfonso
D'Angeli Giulio
Molinari Oronte
Contaldi Geppino
Pareto Riccardo
Musacchio Edmondo
Damiani Tommaso
Altarelli Armando
Di Iulio Nicola
Giorgio Michelotto
Freddi Mario
Barigazzi Fernando
Venturini Plinio
Bonomi Aurelio
Stagi Massimo
Baldi Gustavo
Patanè Pietro
Bovenzi Carlo
Grassi Paride
Alias Paolo
Campanella Alfredo
Ianiro Gaetano
Baccara Arno
Molino Antonio
Consoli Biagio
Mirabelli Francesco
Ratti Giuseppe
Zuccaro Giuseppe

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5952)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a posti di consigliere di Legazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 e successiva aggiunta di cui al decreto Ministeriale 5 maggio 1931, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1931, n. 155, circa le norme transitorie per l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;
Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1931, n. 190, col quale veniva aperto un concorso per meriti e per esame a posti di consigliere di Legazione;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per meriti e per esame a posti di consigliere di Legazione tra i primi segretari di Legazione di 1ª classe, aventi due anni di grado e che non abbiano superato il concorso di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

Art. 2

L'ammissione al concorso dei primi segretari di Legazione di 1ª classe aventi i requisiti prescritti sarà disposta direttamente dal Ministro. Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministro con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base:
a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini a uffici direttivi;
b) alle benemerenze di guerra ed ai lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare;
c) al tema che verrà assegnato e svolto dal candidato entro il termine di 20 giorni dalla data in cui esso avrà ricevuto comunicazione del tema stesso.

Art. 4

La Commissione giudicatrice è costituita, in base all'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2803, dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatico-consolare, cui saranno aggregati il cav. di gr. cr. dott Giuseppe Fagiolari, consigliere di Stato, e il prof. Giorgio Del Vecchio, ordinario nella Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(5953)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.